



CENTRO DI FORMAZIONE
LOGISTICA INTERMODALE

CFLI

**PARTE SPECIALE-
PROTOCOLLO DI PREVENZIONE 12**

Operazioni societarie- pag. 1

Rev. Ottobre 2024

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

12. PROTOCOLLO PER LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE



Sommario

12. PROTOCOLLO PER LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE	1
1. Principi generali.....	2
2. Operazioni sul capitale sociale, fusioni, scissioni e trasformazioni.....	2
3. Trasferimenti fittizi.....	4
4. Modalità di controllo.....	4
5. Tracciabilità documentale e conservazione.....	4
6. Flussi informativi all’OdV.....	4
7. Sistema Disciplinare.....	5

1. Principi generali

Tutte le operazioni sul capitale sociale, fusioni, scissioni devono garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l’integrità e l’effettività del capitale sociale al fine di non creare nocumeto alle garanzie dei creditori e più in generale ai terzi.

Tutte le operazioni sopracitate devono inoltre garantire che sia tempestivamente rilevabile una possibile crisi di impresa o perdita della continuità aziendale.

Tutti gli affari societari devono essere gestiti in modo da garantire la libera e regolare formazione della volontà assembleare. Sono quindi vietati tutti gli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare.

È vietato porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannevole, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della Società o al fine di sottrarsi fraudolentemente al pagamento delle imposte.

È fatto altresì espresso divieto a tutti i soggetti coinvolti nel processo di occultare somme di cui si conosce o si sospetta la provenienza illecita (proventi di un delitto doloso, colposo o contravvenzione) o di impiegare le stesse in operazioni societarie, nell’interesse o a vantaggio della Società.

2. Operazioni sul capitale sociale, fusioni, scissioni e trasformazioni

Le deliberazioni e le modalità operative per l’aumento o la riduzione del capitale sociale, ovvero di fusione o scissione della Società, devono essere eseguite nel rispetto dello Statuto e di quanto previsto nel Codice Civile.

Ogni scelta e decisione assunta deve essere motivata per iscritto con l’eventuale supporto di relazioni elaborate *ad hoc* nelle quali si evidenzino la fattibilità, la coerenza strategica e l’opportunità delle operazioni da porre in essere.

Qualora fosse previsto un aumento di capitale e vi fossero elementi di sospetto in relazione alla provenienza lecita del capitale stesso, quali:

- partecipazione di una società di paese black-list o off-shore
- versamento del capitale da banche di paesi black-list o off-shore
- versamento del capitale per il tramite di società fiduciarie
- versamento di capitale con assegni circolari

prima di effettuare qualsiasi utilizzo o impiego del denaro versato, il Consiglio di Amministrazione, anche con l’ausilio delle funzioni aziendali competenti, deve effettuare una adeguata verifica sulla società partecipante all’aumento di capitali e sulla provenienza del denaro.

In particolare il CdA deve:

- identificare il titolare effettivo della società nella definizione di cui al D.Lgs. 231/2007, mediante raccolta di dichiarazioni provenienti da parte del legale rappresentante della società e verifiche documentali;



- raccogliere dal legale rappresentante della società informazioni sulla prevalente attività svolta dalla stessa e sulla provenienza dei fondi.

In caso di reticenza nel fornire le informazioni o documenti richiesti o di sospetto di provenienza illecita dei fondi in base alle informazioni raccolte, il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea dei Soci per le decisioni del caso ed informare gli Organi di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione nella delibera di proposta di aumento del capitale deve indicare i limiti e le modalità di esercizio.

Una volta deliberato l'aumento di capitale, l'Amministratore Delegato deve verificare che i conferimenti siano eseguiti.

Nel caso di riduzione del capitale, qualora la stessa avvenga per perdite superiori ad un terzo del capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di controllo devono provvedere a convocare tempestivamente l'Assemblea dei Soci e a consegnare alla stessa una relazione sulla situazione patrimoniale della Società. In nessun caso dovranno essere operati rimborsi al Socio dei conferimenti o liberazione dal versamento di quelli dovuti.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non dovesse risultare diminuita a meno di un terzo, il capitale sociale deve essere ridotto in proporzione alle perdite accertate.

Nei casi diversi dalle perdite, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, anche con l'ausilio delle funzioni aziendali competenti, affinché la decisione del Socio sia iscritta nel registro delle imprese e non ne sia data esecuzione se non dopo novanta giorni dall'iscrizione senza che alcun creditore sociale abbia fatto opposizione.

In caso di fusioni e scissioni, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, anche con l'ausilio delle funzioni aziendali competenti, affinché vengano individuati degli indicatori di anomalia per identificare eventuali operazioni "a rischio" o "sospette" con le controparti sulla base del:

- profilo soggettivo della controparte (ad es. esistenza di precedenti penali, reputazione opinabile in ordine al coinvolgimento in attività criminose/illecite);
- comportamento della controparte (ad es. comportamenti ambigui, mancanza di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli);
- dislocazione territoriale della controparte (ad es. transazioni effettuate in Paesi off shore);
- profilo economico-patrimoniale dell'operazione (ad es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica);
- caratteristiche e finalità dell'operazione (ad es. uso di prestanomi, modifiche delle condizioni contrattuali standard, finalità dell'operazione).

La scelta e la valutazione della controparte devono avvenire sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti ed altresì vagliati anche con l'intervento di consulenti esperti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità.

A seguito della valutazione e della decisione di procedere all'operazione societaria il Consiglio di Amministrazione deve provvedere affinché il progetto di fusione/scissione sia depositato per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione/scissione o in alternativa, sia pubblicato nel sito Internet della Società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.

Fino alla data della decisione dovranno inoltre essere pubblicati o depositati in copia presso la sede delle società partecipanti, oltre al progetto con relative relazioni, i bilanci degli ultimi tre esercizi delle aziende partecipanti e le loro situazioni patrimoniali.

L'atto di fusione/scissione deve essere depositato per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese.

Nel caso di trasformazione il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, anche con l'ausilio delle funzioni aziendali competenti, affinché venga data pubblicità all'atto di trasformazione.



La decisione deve essere presa dall'Assemblea dei soci.

In caso di fusioni, scissioni, trasformazioni transfrontaliere, affinché il notaio possa redigere il certificato preliminare ex art. 29 D.lgs. D.lgs 19/2023 attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di tali operazioni, dovranno essere forniti allo stesso informazioni e documenti chiari, completi e veritieri. È fatto quindi divieto di:

- formare documenti in tutto o in parte falsi;
- alterare documenti veri;
- rendere dichiarazioni false;
- omettere informazioni rilevanti

al fine di fare apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare.

Anche in caso di operazioni transfrontaliere devono essere eseguite le verifiche sopra descritte al fine di identificare eventuali operazioni "a rischio" o "sospette" con le controparti.

3. Trasferimenti fittizi

Gli Amministratori e tutti i soggetti dagli stessi incaricati, non devono porre in essere atti che attribuiscono fittiziamente ad altri la titolarità di cariche societarie (ad es. nominando come amministratore un prestanome), quote societarie o la disponibilità di denaro o beni in modo da creare una difformità tra titolare formale e quello apparente, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di agevolare la commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Allo stesso modo gli Amministratori e i soggetti della Società non devono accettare il trasferimento fittizio della titolarità di cariche societarie, quote societarie, beni, denaro o altre utilità da parte di terzi.

4. Modalità di controllo

Il Consiglio di Amministrazione deve controllare che l'attuazione delle operazioni sul capitale sociale, le fusioni, scissioni, trasformazioni societarie avvengano in piena conformità allo Statuto e al Codice Civile.

Nel caso emergano difformità, il Consiglio di Amministrazione deve prevedere eventuali azioni correttive e curare che le stesse siano portate a conoscenza del soggetto interessato e che siano attuate.

Gli Organi di Controllo e i consulenti esterni devono verificare che tutte le operazioni avvengano in conformità alla normativa fiscale di riferimento.

5. Tracciabilità documentale e conservazione

Per ogni passaggio, richiesta di informazioni, predisposizione di documenti e di relazioni informative, il soggetto che ha svolto tali attività deve siglare i documenti o garantirne la successiva rintracciabilità al fine di agevolare eventuali verifiche e controlli.

Tutti i documenti legati al processo devono essere conservati in ordine presso gli uffici della Società a cura dei soggetti intervenuti a disposizione per le verifiche ed i controlli del caso.

6. Flussi informativi all'OdV

Il Direttore in caso di operazioni sul capitale sociale, fusioni, scissioni, trasformazioni deve inviare la delibera all'O.d.V. per i controlli di competenza.

Tutti i soggetti coinvolti nel processo sono tenuti a comunicare all'O.d.V. qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale o suscettibile di incidere sull'effettività od operatività del presente Protocollo. Le azioni correttive intraprese e adottate devono essere comunicate all'O.d.V.

Tutti i soggetti coinvolti devono mettersi a disposizione dell'O.d.V., fornire le eventuali informazioni richieste per iscritto o durante i sopralluoghi non ostacolando le attività di vigilanza svolte dall'O.d.V.



CENTRO DI FORMAZIONE
LOGISTICA INTERMODALE

CFLI

**PARTE SPECIALE-
PROTOCOLLO DI PREVENZIONE 12**

Operazioni societarie- pag. 5

Rev. Ottobre 2024

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01

7. Sistema Disciplinare

Eventuali violazioni o inosservanze al protocollo sopra indicato dovranno essere trattate secondo quanto previsto dal “Sistema disciplinare” predisposto in seno alla Parte Generale del presente Modello di organizzazione e gestione.